

**Affidamento in gestione di impianti di dissalazione e del relativo
servizio di erogazione di acqua per uso idro potabile.**

Atto integrativo alla Convenzione Rep. n. 10994 del 20.04.2004

TRA

Siciliacque S.p.A. con sede a Palermo via Orsini n. 13, iscritta presso il registro delle Imprese di Palermo al n. 05216080829, REA n. 242214, codice fiscale 05216080829, partita Iva 05216080829, rappresentata dall'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società (di seguito "**Siciliacque**" o "**Società**"), Dott. Stefano Mereu nato a Roma il 24 aprile 1971;

E

Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con sede a Palermo in viale Campania n. 36, partita Iva 02711070827, codice fiscale 80012000826, rappresentato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, Dott. Arturo Vallone, nato a Francavilla di Sicilia (ME) il 02.01.1974 (di seguito "**Regione**"), che interviene nel presente atto giusta autorizzazione acquisita con delibera di Giunta Regionale n. 215 del 10/07/2025

Premesso che:

- 1) la L.R. n. 10 del 27 aprile 1999 all'art. 23 ha previsto l'avvio delle procedure per la trasformazione dell'EAS, Ente Acquedotti Siciliani, in società per azioni, garantendone la classificazione quale impresa pubblica di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 158 del 15 marzo 1995 di recepimento della direttiva 93/98/CEE del Consiglio e la sua successiva privatizzazione;
- 2) il Presidente della Regione Siciliana con Decreto del 2 aprile 2002 ha emanato le disposizioni per la trasformazione dell'EAS in società per azioni, stabilendo che l'EAS provvedesse all'emissione del bando di gara per la costituzione di società mista classificata quale impresa pubblica ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 158/1995, cui affidare la gestione delle attività relative ai servizi e/o opere idriche di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione di interesse regionale e delle infrastrutture facenti parte del patrimonio indisponibile dell'ente di cui al decreto n. 133/IV/DR4 del 3 settembre 1994 dell'Assessore alla Presidenza della Regione Siciliana, nonché la realizzazione e la gestione delle attività relative ai servizi e alle opere pubbliche di realizzazione, integrazione e riconversione, ivi compresi l'esecuzione ed il completamento di invasi, di adduttori e di ogni altra opera afferente al settore acque;
- 3) il comma 3 dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 2 aprile 2002 ha previsto che *"la Regione Siciliana e/o l'Ente Acquedotti Siciliani potranno affidare alla società anche la gestione degli impianti di dissalazione di cui sono titolari e/o gestori [...]"*;
- 4) l'EAS con delibera commissariale n. 589 del 4 settembre 2002 ha indetto una procedura di gara per la scelta del socio di maggioranza della sopra citata società mista, previa approvazione del bando di gara e del regolamento da parte dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici con decreto n. 45 del 3 settembre 2002, sentita la Giunta Regionale di Governo;
- 5) ad esito dell'aggiudicazione della gara indetta congiuntamente da EAS e dalla Regione per la selezione del socio privato che sottoscrivesse il 75 % del capitale sociale di Siciliacque, cui affidare la gestione delle opere idriche della Regione Siciliana di captazione, accumulo, potabilizzazione e

adduzione, nonché della successiva trattativa migliorativa prevista dal par. 10 n. 2 del regolamento di gara, in data 20 aprile 2004 è stata sottoscritta la *“Convenzione di affidamento in gestione degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile”*, rep. n. 10994, come successivamente integrata e modificata (di seguito **“Convenzione”**);

- 6) la Convenzione, ai sensi dell’art. 2 e in coerenza con le disposizioni dello Statuto di Siciliacque, disciplina le attività che la Società affidataria potrà svolgere ed in particolare: *“la realizzazione e/o la gestione delle attività relative ai servizi e/o alle opere idriche di razionalizzazione e/o integrazione e/o riconversione, ivi compresi la esecuzione e il completamento di invasi, di adduttori e/o di ogni altra opera afferente il settore delle acque ...”*, anche in qualità di soggetto beneficiario ed attuatore ai sensi dell’allora vigente Accordo di Programma Quadro per le risorse idriche;
- 7) l’art. 5 della Convenzione stabilisce che alla Società vengano messe a disposizione le fonti di approvvigionamento idrico, incluse quelle derivanti dai dissalatori.

Premesso, altresì, che:

- 8) in data 9 aprile 2024 è stata istituita, su proposta del Presidente della Regione Siciliana la cabina di regia per l’emergenza idrica (di seguito, **“Cabina di Regia Siciliana”**), presieduta dallo stesso Presidente e coordinata dal capo della Protezione civile siciliana, con il compito di individuare, stimolare e coordinare gli interventi più urgenti e indifferibili per mitigare gli effetti della crisi;
- 9) con la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 maggio 2024 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in relazione alla situazione del deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana;
- 10) l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 19/05/2024 n. 1084 *“Primi Interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana”* ha previsto, all’art. 1, la nomina del Presidente della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica (di seguito, **“Commissario Delegato”**);
- 11) nell’ambito del piano e dei provvedimenti da attuare per la mitigazione, a breve e medio termine, dello stato di calamità derivante dal cambiamento climatico, la Cabina di Regia Siciliana ha valutato la necessità di porre in essere, entro il più breve tempo possibile, le attività volte all’ammodernamento e alla riattivazione dei dissalatori già esistenti nei comuni di Trapani, Gela e Porto Empedocle, attualmente in disuso ovvero lo studio di efficaci misure alternative;
- 12) Siciliacque, in qualità di gestore – ai sensi della Convenzione – del servizio idrico sovrambito nella Regione Siciliana, è stata coinvolta dalla Cabina di Regia Siciliana per lo studio degli interventi di mitigazione dello stato di calamità derivante dal cambiamento climatico; in tale contesto, Siciliacque, ha avviato la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell’art. 41 e allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 (di seguito **“DOCFAP”**), da cui sono emerse le soluzioni progettuali, tecniche, economiche e finanziarie per la realizzazione dei dissalatori;
- 13) Siciliacque ha illustrato i risultati preliminari del DOCFAP alla Cabina di Regia Siciliana;

Considerato che:

- 14) con decreto legge del 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una cabina di regia per la crisi idrica (di seguito **“Cabina di Regia Nazionale”**), avente funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni;

- 15) l'art. 3 del predetto d.l. n. 39/2023 ha previsto la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un *"Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica"* e, con DPCM del 4 maggio 2023 il dott. Nicola Dell'Acqua è stato nominato commissario straordinario (di seguito **"Commissario Straordinario"**);
- 16) il Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del citato d.l. 39/2023 *"provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. A tali fini, il Commissario opera, anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo"*;
- 17) nella seduta del 12 settembre 2024, la Cabina di Regia Nazionale ha deciso di affidare al Commissario Straordinario, *inter alia*, la Realizzazione dei Dissalatori, dando atto che *"Tale decisione, volta a velocizzare i tempi degli interventi, prevede una spesa di circa 100 milioni di euro finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione regionale, previo accordo Stato/Regioni. La riunione fa seguito alla trasmissione al Governo da parte del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, del primo stralcio del piano integrato degli interventi indifferibili e urgenti per il superamento dell'emergenza idrica."*;
- 18) Siciliacque ha illustrato i risultati preliminari del DOCFAP alla struttura del Commissario Straordinario;
- 19) Il Commissario Straordinario ha individuato le soluzioni tecniche necessarie alla risoluzione delle problematiche ed in particolare la costruzione e realizzazione dei Dissalatori (come di seguito definiti).
- 20) Il Commissario Straordinario e la Regione Siciliana hanno verificato con esito positivo il possesso, da parte di Siciliacque, dei requisiti generali di cui al capo II del titolo IV del d.lgs. 36/2023;
- 21) Con decreto n. 10 del 19/12/2024 il *"Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica"* ha individuato Siciliacque quale soggetto attuatore ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 39/2023, per la Realizzazione dei Dissalatori, con costi integralmente a carico della finanza pubblica;
- 22) Con il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante *"Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"*, all'articolo 2 sono state introdotte ulteriori misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli interventi sopra descritti. In particolare, viene disposto che:
 -) il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela;
 -) per la realizzazione degli impianti di dissalazione, il Commissario si avvale della società Siciliacque SpA quale soggetto attuatore;
 -) agli oneri derivanti dalla realizzazione degli impianti di dissalazione, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, si provvede: in quanto a 90 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027; in quanto a 10 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili dalla Regione Siciliana nell'ambito del proprio bilancio.
- 23) Il commissario straordinario, anche a seguito della pubblicazione del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, ha adottato il Decreto 17 gennaio 2025, n. 11 di aggiornamento del decreto commissariale 19 dicembre 2024, n. 10.
- 24) Siciliacque ha redatto i P.F.T.E. per la realizzazione degli impianti di dissalazione in questione che, dopo essere stati sottoposti ad esame in conferenza dei servizi con gli Enti deputati ad esprimere

parere, autorizzazione o nulla osta, sono stati approvati con provvedimenti commissariali n. 17 del 07/03/2025 (Impianto di Gela), n. 20 del 20/03/2025 (Impianto di Porto Empedocle) e n. 21 del 03/04/2025 (Impianto di Trapani).

Rilevato infine che:

- 25) Le Parti con il presente accordo intendono disciplinare, con modifica della Convenzione, l'affidamento in Gestione a Siciliacque dei Dissalatori che saranno dalla stessa Società realizzati in forza delle disposizioni di cui alle Premesse e che diventeranno di proprietà della Regione Siciliana;
- 26) l'art. 12 della Convenzione prevede che la Regione, al fine di garantire l'efficienza e l'unitarietà del servizio, possa affidare a Siciliacque servizi non espressamente ricompresi nella Convenzione ma comunque connessi al servizio idrico in genere, che si rendessero necessari per cause impreviste o che comunque permettano un miglioramento dei servizi affidati, secondo modalità e compensi da concordare fra le parti e l'applicazione, salvo quanto diversamente regolato, delle disposizioni della Convenzione;
- 27) l'art. 189, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di modificare le concessioni senza una nuova procedura di aggiudicazione nei casi in cui *"siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un ente concedente diligente non ha potuto prevedere; 2) la modifica non altera la natura generale della concessione; 3) nel caso di concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del valore della concessione iniziale"*;
- 28) nel caso di specie, ricorrono le condizioni: i) di cui al punto 1) poiché, stante lo stato di emergenza e l'individuazione, da parte della Cabina di Regia Nazionale e del Commissario Straordinario, quali interventi di carattere urgente e straordinario finalizzati al superamento della situazione di emergenza connessa con la grave crisi da deficit idrico, la Realizzazione dei Dissalatori, anche in ragione dell'importante recente innovazione tecnologica sviluppatasi su tale tipologia di impianti che ha reso maggiormente sostenibile la loro conduzione; ii) di cui al punto 2) poiché la Realizzazione dei Dissalatori e la loro successiva gestione sono del tutto coerenti con l'oggetto della Convenzione; iii) di cui al punto 3) poiché l'aumento del valore non eccede il 50% del valore della concessione iniziale;
- 29) inoltre, visto l'art. 12 della Convenzione, nel caso di specie ricorre anche l'ipotesi di cui all'art. 189, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023;

(di seguito, "**Premesse**")

Col presente atto, le Parti

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. - Premesse ed Allegati.

Le Premesse e gli allegati ancorché non materialmente acclusi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito "**Accordo**").

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente Accordo, i termini di seguito elencati, sia al singolare che al plurale, avranno il significato di seguito indicato:

Costi della Gestione: si intendono tutti i costi relativi alla Gestione ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Dissalatori, i costi per l'acquisto e la consegna dei reagenti e per ogni altra utenza necessaria il funzionamento dei Dissalatori nonché i costi del personale;

Costi della Gestione per fornitura elettrica: si intendono tutti i costi per le forniture di energia elettrica, ivi inclusi i costi per la fornitura di energia elettrica degli impianti di sollevamento necessari per immettere la risorsa idrica in rete;

Dissalatori: si intendono i dissalatori, mobili e fissi, e ogni altra infrastruttura oggetto degli interventi individuati da uno o più provvedimenti che saranno realizzati da Siciliacque nei territori dei Comuni di Gela, Porto Empedocle e Trapani;

DOCFAP: è il documento di fattibilità delle alternative progettuali, ai sensi dell'art. 41 e allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, da cui sono emerse le soluzioni progettuali, tecniche, economiche e finanziarie per la Realizzazione dei Dissalatori, redatto da Siciliacque, già menzionato nelle premesse;

PFTE: è il progetto di fattibilità Tecnico Economica, ai sensi dell'art. 41 e allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, per la Realizzazione dei Dissalatori, redatto da Siciliacque, già menzionato nelle premesse;

Gestione: si intende la gestione dei Dissalatori successiva alla conclusione dei lavori per la Realizzazione dei Dissalatori;

Realizzazione dei Dissalatori: si intendono gli interventi di carattere urgente e straordinario finalizzati al superamento della situazione di emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico - così come individuati nelle premesse o da successivi analoghi provvedimenti che saranno adottati - e per i quali Siciliacque è stata individuata quale soggetto attuatore. Con tale definizione si intende, congiuntamente, l'acquisto e l'interconnessione col sistema acquedottistico dei Dissalatori.

Articolo 3 – Affidamento in gestione dei Dissalatori.

3.1 La Regione con il presente Accordo, quale atto integrativo alla Convenzione, affida a Siciliacque la Gestione dei Dissalatori nei siti di Gela, Porto Empedocle e Trapani realizzati dalla stessa Siciliacque in forza delle disposizioni di cui alle premesse o degli ulteriori analoghi provvedimenti che saranno in futuro adottati.

3.2 A seguito della Realizzazione dei Dissalatori e dunque con la sottoscrizione del certificato finale dei lavori per ciascun impianto, la proprietà dei Dissalatori passerà in capo alla Regione e la Gestione sarà effettuata secondo le modalità di cui al presente Accordo. Resta inteso che Siciliacque potrà svolgere le attività afferenti alla Gestione anche per il tramite di terzi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 4. – Disponibilità delle aree.

4.1 La Regione, ai fini sia della Realizzazione che della gestione dei Dissalatori da parte di Siciliacque, rende disponibili ed accessibili a Siciliacque tutte le aree e tutti gli impianti relativi ed afferenti ai Dissalatori di propria competenza (restando quindi escluse le aree di proprietà della Bioraffineria di Gela e di ENEL Green Power a Porto Empedocle) e consente sin d'ora a Siciliacque - e/o a soggetti terzi dalla stessa specificamente individuati - l'accesso alle aree di competenza dei Dissalatori al fine di effettuare le indagini, i rilievi, i sondaggi, i saggi ed ogni ulteriore attività propedeutica e/o necessaria alla Realizzazione dei Dissalatori nonché alla loro Gestione.

4.2 Salvo ogni ulteriore diritto, ragione o azione di Siciliacque, la Regione si obbliga a manlevare e tenere indenne la Società da pretese già eventualmente avanzate da terzi e/o che dovessero essere avanzate in futuro in relazione a vizi, difetti e/o malfunzionamento delle opere e degli impianti e reti costituenti i Dissalatori preesistenti alla data dell'affidamento e/o a fatti o eventi verificatisi anteriormente la suddetta data.

Articolo 5 – Costi della Gestione dei Dissalatori.

5.1 La Regione sosterrà direttamente tutti i Costi della Gestione per fornitura elettrica, mediante sottoscrizione degli specifici contratti di fornitura per ciascun Dissalatore, intestando alla stessa Regione i relativi POD. Con riferimento alle utenze degli impianti di Gela e Porto Empedocle – per cui la richiesta di attivazione delle forniture è attualmente in carico a Siciliacque - la Regione si obbliga a presentare al proprio fornitore di energia elettrica la relativa richiesta di voltura successivamente alla attivazione delle utenze entro 15 giorni dalla relativa comunicazione di Siciliacque. Si precisa, ove occorrer possa, che i Costi della Gestione per fornitura elettrica non concorrono e non potranno concorrere alla formazione della tariffa per il servizio di fornitura idrica applicata da Siciliacque.

5.2 La Regione si obbliga sin d'ora a sostenere, per la durata del presente accordo, tutti i Costi della Gestione diversi dai costi di gestione per fornitura elettrica di cui al precedente punto, secondo quanto stabilito al punto successivo.

5.3 La Regione provvederà al pagamento in favore di Siciliacque delle spese di gestione secondo gli acconti ed i tempi di seguito riportati e determinati sulla base dei costi di gestione presuntivi (escludendo quindi quelli per fornitura di energia elettrica) di cui al successivo punto 5.5:

-) Anticipazione del 30 % dei costi di gestione presuntivi, pari in c.t. ad €1.750.000,00 oltre IVA se ed in quanto dovuta, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo

-) Dal 2° al 11° mese di gestione come decorrente ai sensi del successivo art. 7.1 – 60 % dei costi di gestione presuntivi mediante n° 10 rate mensili, entro 20 giorni dall'inizio di ciascun mese di gestione, in acconto dell'importo in c.t. di €350.000,00 ciascuna oltre IVA se ed in quanto dovuta

-) Per il 12° mese di gestione come decorrente ai sensi del successivo art. 7.1 – Saldo del residuo dei costi di gestione da determinarsi a congruaglio sulla base dei costi effettivamente sostenuti, documentati e verificati dalla Regione con esclusivo riferimento (i) alla completezza documentale ed (ii) alla coerenza rispetto ai criteri di gestione di cui all'allegato 1 all'Atto Integrativo, dedotte l'anticipazione e le rate mensili in acconto corrisposte nel corso della gestione, entro 20 giorni del mese successivo.

Prima dell'avvio della gestione - come decorrente ai sensi del successivo art. 7.1 – Siciliacque si impegna a trasmettere alla Regione una relazione esplicativa riguardante l'organizzazione della gestione per singolo impianto.

Siciliacque si obbliga a presentare alla Regione con cadenza trimestrale decorrente dalla data di avvio della gestione - come decorrente ai sensi del successivo art. 7.1 - tutta la documentazione giustificativa relativa ai costi di gestione sostenuti, corredata da idonea relazione esplicativa, in modo da consentire sia la verifica dell'aderenza dei costi sostenuti al sistema di corresponsione sopra definito, anche ai fini del suo eventuale perfezionamento ed adeguamento, sia la determinazione del saldo finale dei costi di gestione. I pagamenti avverranno previa presentazione della relativa fatturazione da parte di Siciliacque, nelle forme di legge e stabilite con la Regione.

5.4 Al pari dei Costi della Gestione per fornitura elettrica, anche i Costi della Gestione in quanto non sostenuti da Siciliacque ovvero sostenuti da Siciliacque ed a questa rimborsati, non concorrono e non potranno concorrere alla formazione della tariffa per il servizio di fornitura idrica applicata da Siciliacque.

5.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che la stima dei Costi di Gestione e dei Costi della Gestione per fornitura elettrica, sulla base dei dati disponibili alla data di sottoscrizione del presente Accordo, è quantificabile su base annua e per una produzione complessiva di 288 l/sec (3 impianti da 96 l/sec cadauno a Gela, Porto Empedocle e Trapani) in complessivi 16,40 Meuro circa oltre IVA di cui circa 10,50 M€ oltre IVA

per costi di gestione per fornitura di energia elettrica e circa 5,90 Meuro oltre IVA se ed in quanto dovuta per costi di gestione. Le Parti riconoscono che tale somma ha natura indicativa e non limita in alcun modo l'obbligo di rimborso a carico della Regione di cui al presente articolo.

5.6 La Regione, stante la particolare rilevanza del progetto e la necessità di assicurare e garantire la continuità del pubblico servizio di erogazione idrico all'ingrosso, non potrà dedurre dai costi di cui ai precedenti commi alcun importo, non potrà effettuare compensazioni né vanterà alcun diritto sulla fatturazione effettuata da Siciliacque ai propri clienti in forza delle tariffe di volta in volta vigenti.

5.7 Resta inteso che Siciliacque si obbliga a mantenere i Dissalatori in attività ed in stato di efficienza per tutta la durata dell'accordo fatto salvo il normale deterioramento dei beni.

5.8 Il programma di utilizzazione dei Dissalatori sarà proposto da Siciliacque, per la prima volta, entro trenta giorni dall'avvio all'esercizio di ciascun impianto all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia che ne terrà conto nell'ambito delle competenze di pianificazione attribuite dall'art 145 del dlgs 152/2006. In caso di mancata adozione del relativo provvedimento o comunicazione da parte dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, il programma si intenderà condiviso decorsi trenta giorni dalla presentazione.

Siciliacque potrà apportare variazioni al programma nel corso dell'anno a seconda delle esigenze, a titolo esemplificativo e non esaustivo nei casi di problemi su altre fonti di approvvigionamento o in caso di crisi idrica, fermo l'obbligo di acquisire da parte dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia del parere di cui al citato articolo 145. Resta inteso che l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia nell'ambito delle competenze di cui al predetto art 145 avrà la possibilità di richiedere a Siciliacque modifiche al programma in caso di motivate esigenze.

5.9 In caso di proroga della durata dell'accordo il programma di utilizzazione annuale dei Dissalatori sarà proposto entro il mese di marzo di ogni anno all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia per la valutazione di competenza secondo quanto sopra descritto.

Articolo 6 - Autorizzazioni e Concessioni.

6.1 La Regione, stante la necessità di avviare e proseguire la Gestione dei Dissalatori nel più breve tempo possibile, si obbliga a supportare Siciliacque ed a far sì che la stessa ottenga, nel rispetto della normativa vigente in materia, ogni autorizzazione, concessione, permesso e ogni altro atto necessario.

Articolo 7 – Durata e decorrenza della gestione dei Dissalatori.

7.1 L'affidamento in Gestione a Siciliacque dei Dissalatori, sulla base del presente atto aggiuntivo, avrà efficacia dalla sua sottoscrizione e durata di un anno dall'avvio della gestione del primo impianto. La data di avvio della gestione decorrerà dal termine del periodo di avviamento e test da parte del fornitore degli impianti; tale data sarà oggetto di specifica comunicazione da parte di Siciliacque. Ove l'avvio della gestione dei 3 impianti dovesse avvenire in date separate, la durata della gestione deve intendersi decorrente dall'avvio del primo impianto e la durata dell'accordo sarà computata da tale data.

7.2 I contenuti del presente atto aggiuntivo potranno essere oggetto di eventuale proroga, per periodi non eccedenti la scadenza della concessione di cui alla Convenzione 10994 del 20 aprile 2004, occorrendo, anche previa revisione dell'art. 5 del presente atto.

7.3 L'accordo in merito alla eventuale proroga dovrà essere raggiunto e formalizzato tra le Parti entro e non oltre il termine di 30 giorni antecedenti la naturale scadenza del presente atto e, in caso di mancato raggiungimento dello stesso, il presente accordo cesserà automaticamente di avere effetto. In tale ultimo caso, Siciliacque riconsegnerà gli impianti di dissalazione alla Regione alla data di scadenza dell'accordo.

7.4 Dalla data di avvio della gestione degli impianti come definita dal precedente comma 7.1, gli stessi devono intendersi trasferiti a Siciliacque per le incombenze gestionali manlevando conseguentemente la Regione da ogni responsabilità conseguente, fatti salvi gli obblighi di cui al presente Accordo.

Articolo 8 – Assicurazioni - Responsabilità Civile presso terzi.

Siciliacque s'impegna a stipulare per tutta la durata del presente Accordo, a propria cura e spese con primaria impresa di assicurazione, un'assicurazione RCT. Tale polizza, che potrà essere rinnovata annualmente, dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile per danni, di qualsivoglia natura, compresi i danni da incendio, cagionati alla Regione Siciliana, a terzi o a cose di terzi o per infortuni occorsi ai dipendenti e/o agli addetti ai lavori, per un valore complessivo non inferiore ad almeno € 1.000.000,00 per sinistro.

Articolo 9 – Risoluzione di diritto

Le Parti hanno il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Accordo, senza che ciò costituisca risoluzione della Convenzione, a semplice comunicazione scritta ex art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:

Per Siciliacque:

- mancato ottenimento e/o rilascio di autorizzazioni, nulla osta, permessi e/o di ogni altro atto necessario, propedeutico o comunque connesso all'esercizio dei Dissalatori per cause non imputabili a Siciliacque;
- mancata corresponsione degli importi di cui all'art. 5 relativi agli oneri della Gestione dei Dissalatori nei termini ivi indicati;
- mancato subentro da parte della Regione Siciliana nelle utenze di fornitura di Gela e Porto Empedocle come previsto dall'art. 5.1;

Per la Regione:

- mancato mantenimento in efficienza di tutti gli impianti;
- mancata produzione dei quantitativi programmati di acqua, dotata di caratteristiche di idoneità al consumo umano, per eventi imputabili direttamente alla Società.

Articolo 10 - Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa al presente Atto Integrativo dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

per la Regione Siciliana

PEC departimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

c.a. Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

e per

Siciliacque S.p.A.

PEC siciliacque@pec.siciliacque.it

c.a. Ing. Massimo Burruano

Articolo 11 - Foro Competente.

Per qualsiasi controversia scaturente dal presente Accordo, la competenza sarà del giudice ordinario del Foro di Palermo, e ciò anche in deroga al Foro facoltativo previsto dall'art. 20 del c.p.c.

Articolo 12 - Spese di registrazione.

Le spese, imposte e tasse di qualsiasi genere, concernenti il presente Accordo, sono a carico delle Parti contraenti al 50%.

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione a cura di Siciliacque e con spese suddivise fra le Parti contraenti al 50%.

Articolo 13 – Rinvio.

13.1 Per quanto non previsto nel presente Accordo, e purché con esso compatibili, rimangono vigenti le previsioni della Convenzione.

13.2 Rimane comunque inteso che in caso di dubbi e/o contrasti interpretativi prevarranno le disposizioni contenute nel presente Accordo, al quale si riconosce natura di atto speciale e prevalente.

Per Siciliacque S.p.A.
L'Amministratore Delegato

Per la Regione Siciliana
Il Dirigente Generale del
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
